



REPUBBLICA ITALIANA

33/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60462** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, nato a *Omissis* il *omissis*, C.F. **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNTPLA66B05C745M pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org n. fax 06.3700620 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto, C.F. CHBSNN64S45L219T pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org n. fax 063700620 ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 16, come da procura a margine del ricorso di primo grado

- appellante-

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 943/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 4 novembre 2021, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 marzo 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Simonetta Colonnello, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Lidia Carcavallo per l'Inps. Nessuno è comparso per l'appellante.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante - ex appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio per invalidità in data 5.5.2009, con trattamento di pensione, conferita con il sistema retributivo, a decorrere dal 6.5.2009- teso ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante attribuzione della indennità integrativa speciale (di seguito i.i.s.) in misura intera e separata in quota A (ovvero al 100%) in luogo del diverso computo effettuato dall'Inps (all'80%) nel provvedimento impugnato in prime cure.

Il primo giudice, assorbita l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'INPS, entrando nel merito della questione per il principio

della ragione più liquida, ha infatti ritenuto, in base alla normativa applicabile al sistema retributivo di calcolo della pensione (art. 15 della legge n. 724/1994), che l'indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici cessati dal servizio a decorrere dal 1 gennaio del 1995, come il ricorrente, cessava di essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente e per intero (100%), per cui, dovendo essere inserita nelle voci retributive della base pensionabile, scontava al pari di essi la valorizzazione in pensione nel limite massimo dell'80%, stabilito per i dipendenti civili dall'art. 44 del DPR n. 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall'art. 54 della anzidetta normativa, non ricorrendo alcuna delle deroghe previste dalla legge n. 335/1995, per ipotesi eccezionali.

Per il primo giudice l'indennità integrativa speciale non potrebbe essere comunque esclusa dalla retribuzione pensionabile e calcolata separatamente in misura intera in base all' art. 13 del D.lgs. n. 503/1992, invocato dalla difesa del pensionato, nemmeno per la quota di pensione calcolata in relazione all'anzianità maturata fino al 31.12.1992.

Al rigetto del ricorso ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'INPS, liquidate nella misura di euro 500,00, non trovando accoglimento la richiesta di compensazione delle spese.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello il pensionato, nei capi relativi al rigetto del ricorso e alla condanna al pagamento delle spese di lite, lamentando la

“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 99 del DPR 1092/1973, dell’art. 13 D.lgs. 503/1992 in combinato disposto con l’art. 15 della L. 724/1994, dell’art. 1 commi 13 e 20 e dell’art. 2 della L. 335/1995, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti”:

L’appellante si duole del fatto che, trattandosi di pensione calcolata con il vecchio criterio retributivo, con riferimento alla sola quota A, l’indennità integrativa speciale sarebbe stata calcolata per difetto, in quanto, ove correttamente collocata nel periodo temporale di riferimento, non potrebbe essere decurtata, poiché prima che venisse introdotta la c.d. “Legge Dini” (legge n. 335/1995), era assegno accessorio che assolveva alla funzione di rendere adeguato al costo della vita quanto percepito sia a titolo retributivo che a titolo pensionistico e non veniva in alcun modo decurtata.

Avrebbe dunque errato il giudice territoriale nel ritenere, basandosi su un’interpretazione delle fonti normative statica, che, vertendosi in tema di trattamento pensionistico successivo all’introduzione della citata legge n. 335/1995, sia da applicare il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nella retribuzione ivi previsto.

Ad avviso dell'appellante, invece, detta indennità integrativa speciale avrebbe conservato i caratteri dell'accessorietà sino all'entrata in vigore della legge n. 724/1994, con conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994 in quanto le disposizioni della sopravvenuta legge n. 335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente (rispetto al 31.12.1995) per il computo delle anzianità maturate al 31.12.1992 o al 1994 o al 1995 rilevanti per la c.d. quota A della pensione.

In buona sostanza, secondo l'appellante, a fronte della mancata abrogazione, da parte della normativa successiva, delle disposizioni di cui alla legge n. 324/1959 (fonte primaria dell'i.i.s.) e al d.P.R. n. 1092/1973, il calcolo della pensione si dovrebbe effettuare in base alla normativa applicabile anteriormente alla riforma di cui alla legge n. 335/1995, per cui l'indennità integrativa speciale dovrebbe essere calcolata in maniera separata ed integrale, ex art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, anche nel caso in esame.

“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 31 comma 3 del c.g.c.” per non avere il primo giudice provveduto alla compensazione delle spese di lite, pur in presenza di un mutamento della giurisprudenza nel corso degli anni e della peculiarità della questione pensionistica.

Ha concluso per il riconoscimento del diritto vantato dall'appellante in prime cure o, in subordine, per rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, quarto comma, c.g.c. In subordine, ha chiesto la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese, proponendo la compensazione o, comunque, la riduzione significativa dell'importo.

3. In esito all'udienza in data 9 maggio 2024, con ordinanza resa a verbale, l'appellante è stato onerato della notifica del DFU e dell'ordinanza di rinvio all'udienza del 10 ottobre 2024 a controparte, adempimento che risulta eseguito nei termini stabiliti.

4. Con memoria di costituzione, depositata in data 2 settembre 2024, l'Inps si è costituito in giudizio contestando le pretese avverse, poiché, in base alle previsioni contenute nella legge n. 724/1994 (legge speciale di disciplina della base pensionabile dei trattamenti previdenziali dei pubblici dipendenti), a decorrere dal 1995, l'indennità in discorso dovrebbe essere computata nella base pensionabile, al pari delle altre voci retributive, e quindi, per il caso di calcolo della pensione con il sistema retributivo, con l'applicazione alla stessa dell'aliquota dell'80%, come previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Sezione.

Con riferimento al secondo motivo di gravame, la difesa dell'Istituto previdenziale ne ha chiesto il rigetto, derivando la condanna alle spese

di lite dalla soccombenza in prime cure, non potendosi censurare la mancata compensazione delle spese del precedente grado di giudizio.

Per scrupolo difensivo ha comunque reiterato l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.

Ha concluso per il rigetto dell'appello.

5. Alla precedente udienza del 10 ottobre 2024, in considerazione dell'assenza del difensore della parte appellante, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

6. All'odierna udienza, presente il difensore dell'INPS, i difensori dell'appellante non si sono presentati.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7. Il Collegio osserva, in via pregiudiziale, che alla precedente udienza del 10 ottobre 2024, per l'assenza dei difensori dell'appellante, è stata pronunciata l'ordinanza a verbale di rinvio della trattazione - ai sensi dell'art. 196 del c.g.c. - all'odierna udienza.

La detta ordinanza - contenente, oltre al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c., anche l'avvertenza che, ove i rappresentanti della parte appellante non dovessero comparire per la seconda volta all'udienza di discussione fissata, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio - risulta regolarmente comunicata in data 14 ottobre 2024, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione ai difensori dell'appellante.

Poiché anche all'odierna udienza è stata riscontrata l'assenza dei difensori dell'appellante, il Collegio rileva pertanto la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 196 del codice di giustizia contabile, per cui "se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

In conseguenza della citata previsione di legge e della integrazione delle condizioni da essa contemplate l'appello va, conseguentemente, dichiarato improcedibile ai sensi del citato art. 196 del codice di giustizia contabile.

Le spese processuali sono compensate, stante la definizione in rito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello proposto da *OMISSIS* ed iscritto al n. **60462** del registro di segreteria, ai sensi dell'art. 196 del c.g.c..

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 marzo 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

F.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 marzo 2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI